

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Conferimento della qualifica di primo dirigente nelle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordi-
namento autonomo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non può non richiamare alla nostra memoria le polemiche, le critiche e le prese di posizione provocate dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente le norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, decreto che la stessa Corte dei conti fu costretta a registrare con riserva.

E mentre la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati si limitò a prendere atto di tale registrazione, il Senato della Repubblica, invece, nella seduta del 17 marzo 1973 espresse sfiducia al Governo dell'epoca.

Ho voluto richiamare alla nostra memoria tale precedente, per essere stato uno dei più accaniti sostenitori della sfiducia e per confermare ancora una volta che non ho mai nutrito, come non nutro, alcuna tenerezza nei confronti della pubblica amministrazione, che reputo sempre inefficiente e deteriorata.

Ed è per riparare in un certo qual modo a tale inefficienza che ritengo urgente che il Parlamento intervenga perchè, con adeguato strumento legislativo da trovare immediata applicazione, provveda alla rimozione di quelle incrostazioni, che con grave danno della funzionalità della stessa pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, ritardano l'applicazione di procedure e la conseguente attribuzione di diritti acquisiti.

È il caso del conferimento della qualifica di primo dirigente ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche con ordinamento autonomo.

Con le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fu disposto (primo comma ex articolo 62) che fino al 30 giugno 1975 tutti i posti disponibili di primo dirigente sarebbero stati conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, mentre tale riserva, successivamente all'anzidetta data del 30 giugno 1975 e fino al 31 dicembre del 1980, veniva limitata al solo 50 per

cento (terzo comma dello stesso ex articolo 62), con lo scopo evidente di dare spazio ai corsi di formazione dirigenziale previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto, per conferirli a coloro che, avendo maturato il diritto alla frequenza del corso, lo avevano frequentato e superato gli esami finali previsti dall'articolo 23.

È accaduto, però, che l'ormai troppo nota inefficienza della pubblica amministrazione, mentre da un lato non ha consentito la tempestiva formazione dei corsi professionali, nè sembra essere in grado di organizzarli, dall'altro ha comportato che funzionari direttivi di ottima capacità intellettuale e culturale si son visti privare del diritto alla frequenza del corso ed alla conseguente nomina a primi dirigenti, nonostante l'accumularsi di tali posti e l'assoluta impossibilità a coprirli, con gravissimo pregiudizio, dei servizi a cui gli stessi dovevano essere preposti.

Altra disfunzione si è verificata, sempre in mancanza di primi dirigenti amministrativi ed a causa dell'accantonamento dei posti resisi disponibili, nella nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato, che si consegue (comma secondo ex articolo 40) mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti amministrativi della Amministrazione dello Stato.

Al fine di ovviare agli inconvenienti sopra indicati ed anche per rendere giustizia ai

funzionari che già da tempo hanno maturato il diritto alla nomina a primi dirigenti, mi son fatto carico, onorevoli senatori, di predisporre adeguato strumento legislativo che, sospendendo temporaneamente il vigente sistema di promozione, così come previsto dal più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, del resto mai applicato, consenta:

a) la promozione, entro i limiti dei posti disponibili, per merito comparativo di coloro che hanno già maturato il diritto alla frequenza del corso;

b) l'ammissione ai concorsi per titoli per la nomina di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato anche degli impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate.

Nel raccomandare al vostro autorevole apprezzamento la sollecita approvazione credo superfluo rammentare che il disegno di legge non comporta oneri finanziari e che, anzi, mentre economizza fino al 31 dicembre 1976 la spesa dei corsi di formazione, evita anche un ulteriore grave disservizio lasciando ai propri posti di lavoro una buona aliquota di funzionari direttivi che, diversamente, dovrebbe essere distratta per la frequenza dei corsi stessi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita, nei limiti dei posti resisi disponibili dal 1° luglio 1975 e di quelli che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1976, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere, o equiparate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Consiglio di amministrazione determinerà i criteri di valutazione dei titoli validi per tutti gli scrutini previsti dal presente articolo.

Per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1976, ai concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparate.